



LEGISLATURA N. X

OGGETTO: **Approvazione degli schemi contrattuali concernenti i rapporti di lavoro del personale esterno dei Gruppi consiliari del Consiglio - Assemblea legislativa regionale**


Il 15 febbraio 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo	- Presidente	X	
Renato Claudio Minardi	- Vicepresidente	X	
Piero Celani	- Vicepresidente	X	
Mirco Carloni	- Consigliere segretario		X
Boris Rapa	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Antonio Mastrovincenzo** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Massimo Misiti**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL





DELIBERA N.	631
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.	2
------	---

OGGETTO:

Approvazione degli schemi contrattuali concernenti i rapporti di lavoro del personale esterno dei Gruppi consiliari del Consiglio - Assemblea legislativa regionale

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 15 del Regolamento interno e l'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;

VISTO il parere del Segretario generale di cui all'art. 3, comma 3, della stessa legge regionale 14/2003, in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare gli schemi contrattuali concernenti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa del personale esterno dei Gruppi consiliari del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, secondo quanto indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa.

Il Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa
(Antonio Mastroianni)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)



DELIBERA N.	631
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.	3
------	---

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

I commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 2017, n. 34 (Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019) e successivamente l'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale), hanno modificato l'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari).

I commi 4 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34/2017 hanno modificato l'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2003, n.14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale).

Per effetto delle modifiche introdotte, i contratti di diritto privato relativi al personale esterno di cui possono avvalersi i gruppi consiliari devono essere stipulati dal Presidente del Consiglio o suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di presidenza. La durata complessiva dei contratti di lavoro del personale di supporto ai gruppi consiliari, poi, in relazione alla loro natura fiduciaria, non può superare quella della legislatura.

Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34/2017, inoltre, ha stabilito che gli schemi contrattuali previsti dal medesimo articolo per i gruppi consiliari del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, sono approvati dall'Ufficio di presidenza entro dieci giorni dall'entrata in vigore della stessa legge.

In relazione a tale disposizione e alle indicazioni impartite dal Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa, è stata predisposta la presente deliberazione relativa agli schemi contrattuali relativi alle due tipologie di rapporti di lavoro che possono essere stipulati: quella di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato e quella della collaborazione coordinata e continuativa.

Il Responsabile del procedimento
(Fabio Stronati)

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Segretario generale
(Massimo Misiti)

La presente deliberazione si compone di 10 pagine, di cui 7 pagine di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)



DELIBERA N.	631
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

ALLEGATO A
PERSONALE ESTERNO DEI GRUPPI CONSILIARI

Schema contrattuale concernente il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato

Il _____, ad Ancona, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche,

TRA

_____ , nato/a a _____, il _____, domiciliato/a per la carica ad Ancona, piazza Cavour n. 23, (codice fiscale _____), in qualità di _____;

E

_____ , nato/a a _____, il _____, residente a _____ in _____, codice fiscale _____, di seguito denominato/a dipendente;

RICHIAMATI

- l'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari);
- l'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 28 del 3 agosto 2015 (Definizione dei criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del bilancio regionale e ripartizione del budget assegnato ai gruppi. Definizione del trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato ai gruppi ed alle segreterie particolari);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265 del 16 gennaio 2014 (Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti).

DATO ATTO

- dell'insussistenza, preventivamente dichiarata da _____, di cause di incompatibilità, di interessi finanziari e conflitti di interesse previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del Codice di comportamento dei dipendenti;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l'instaurando rapporto di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Oggetto del rapporto)

1. E' costituito con _____, che accetta, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, con sede di lavoro presso il Palazzo delle Marche, in piazza Cavour n. 23, ad Ancona.



DELIBERA N.	631
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il dipendente assume le responsabilità derivanti dall'espletamento delle attività di addetto/a (oppure responsabile) del Gruppo _____, assicurando la cura degli interessi ed il buon fine delle iniziative connesse alle competenze specificatamente assegnate e ne risponde direttamente.
3. Il/La dipendente, fermo restando il rispetto della legge n. 241/1990, è tenuta, venendo a conoscenza di informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, anche riservata, a non divulgarle, sia nel corso che alla cessazione dell'incarico, in particolare quando da ciò possa derivare danno per l'ente ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
4. Le parti si danno reciprocamente atto della natura fiduciaria del rapporto oggetto dell'incarico di cui al presente contratto.

Articolo 2

(Esclusività, incompatibilità, norme di comportamento, sanzioni)

1. L'addetto/a oppure il/la responsabile _____ si impegna a svolgere l'attività lavorativa di cui all'articolo 1 a tempo pieno/ parziale _____, con impegno esclusivo a favore del Gruppo _____.
2. Ai fini di cui al comma 1, il/la dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere in essere rapporti di lavoro con altre amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1261 del 14 gennaio 2014 (Approvazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti e dei dirigenti dell'Assemblea legislativa). Si impegna, inoltre, a non assumerne e a non incorrervi per la durata del presente contratto.
3. Il/La dipendente si impegna a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni ed è tenuto/a al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Assemblea legislativa delle Marche di cui alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 1265/2014.
4. La violazione degli obblighi previsti da tale Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Fermo restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel citato codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, danno luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare.

Articolo 3

(Caratteristiche del rapporto, decorrenza e durata)

1. Il rapporto di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici ed economici, dal _____ e termina il _____ o prima di tale termine con l'estinzione del Gruppo.
2. Alle scadenze indicate, il rapporto si interrompe automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Articolo 4

(Orario di lavoro)

1. Il/La dipendente è tenuta ad osservare un orario ordinario di lavoro pari a _____ ore settimanali, articolato di norma e previa intesa con il Presidente del Gruppo/ delegato, in _____ giornate.
2. L'orario di lavoro di cui al comma 1 deve essere funzionale alle esigenze del Gruppo.
3. Eventuali eccedenze dell'orario di _____ ore settimanali non danno diritto a maggiorazioni del trattamento economico di cui all'articolo 7 né a riposo compensativo.
4. Trova applicazione l'articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000, come modificato dall'articolo 14 del CCNL 5 ottobre 2001, nella parte in cui prevede che l'attività lavorativa prestata nel giorno di



DELIBERA N.	631
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

riposo settimanale, quella prestata in giorno festivo infrasettimanale ed in un giorno feriale non lavorativo dà diritto ad equivalente riposo compensativo.

Articolo 5
(Recesso unilaterale)

1. Costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile la revoca dell'incarico da parte del Presidente del Gruppo/delegato.
2. In tale caso il datore di lavoro comunica al/alla dipendente a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata la volontà di recedere dal rapporto con decorrenza dal ricevimento della relativa comunicazione. Nulla è dovuto a titolo di indennizzo alla parte che subisce il recesso.

Articolo 6
(Risoluzione anticipata)

1. Il/La dipendente può rinunciare all'incarico anticipatamente rispetto alla durata contrattuale prevista, dando un preavviso di almeno trenta giorni. In tale caso allo stesso è fatto obbligo di darne comunicazione al Presidente del Gruppo/delegato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
2. E' facoltà del Presidente del Gruppo/delegato di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, senza obbligo di indennizzo alla parte che subisce la risoluzione anticipata.

Articolo 7
(Trattamento economico)

1. Al/Alla dipendente, categoria giuridica _____, compete il trattamento economico omnicomprensivo annuo stimato pari ad _____ lordi, comprensivo della quota aggiuntiva forfettaria compensativa di tutti gli emolumenti accessori (buoni pasto, ore di straordinario, etc.) che su base annua è stata individuata in _____ entro i limiti della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 28/2015. Spetta inoltre, se dovuto ai sensi della normativa vigente, l'assegno per il nucleo familiare.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è in ogni caso comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede di servizio ed è corrisposto in tredici mensilità.
3. Spetta inoltre, in caso di trasferta, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute, secondo i criteri e le modalità previste per il personale del comparto (CCNL 14 settembre 2000). In particolare, in ipotesi di trasferta fuori dal territorio regionale al seguito del componente del gruppo consiliare, spetta il rimborso delle spese di vitto entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente.
4. Per le contribuzioni previdenziali obbligatorie le parti convengono di attenersi alle disposizioni vigenti in materia.
5. Il trattamento economico di cui al comma 1 è periodicamente rideterminato in aumento, ai sensi della legge regionale n. 34/1988, in relazione agli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie locali.

Articolo 8
(Documentazione)

1. Le parti danno come conosciuti le disposizioni normative, i provvedimenti amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto. I documenti indicati nelle premesse vengono consegnati in copia alla dipendente senza formare parte integrante del presente contratto.



DELIBERA N.	631
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.	7
------	---

Articolo 9
(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le norme della legge regionale n. 20/2001, della legge regionale n. 14/2003, della legge regionale n. 34/1988, del Codice Civile e, in quanto compatibili e applicabili, quelle della contrattazione collettiva nazionale di lavoro dell'Area del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali vigente, della contrattazione decentrata integrativa in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e le festività, le assenze a vario titolo, retribuite e non, il patrocinio legale, nonché se ricorrono i presupposti, le disposizioni della legge regionale n. 34/1984.

Articolo 10
(Spese)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 11
(Foro competente)

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto è competente in via esclusiva il Tribunale di Ancona. Tale competenza non è derogabile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO/DELEGATO

IL/LA DIPENDENTE

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 11.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO/DELEGATO

IL/LA DIPENDENTE



DELIBERA N.	631
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2010

pag. 8

Schema contrattuale concernente l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa

Il _____, ad Ancona, presso la sede del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche

TRA

_____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/ per la carica ad Ancona, piazza Cavour n. 23, (codice fiscale _____) in qualità di _____;

E

_____, nato/a a _____ il _____, residente a _____, in _____ n. _____, codice fiscale _____, di seguito denominato/a collaboratore/collaboratrice;

RICHIAMATI

- l'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari);
- l'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 28 del 3 agosto 2015 (Definizione dei criteri per la determinazione dei limiti di spesa a carico del bilancio regionale e ripartizione del budget assegnato ai gruppi. Definizione del trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato ai gruppi ed alle segreterie particolari);
- l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

DATO ATTO

- dell'insussistenza, preventivamente dichiarata da _____ di cause di incompatibilità, di interessi finanziari e conflitti di interessi previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del citato Codice di comportamento dei dipendenti;
- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti l'instaurando rapporto di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1
(Conferimento incarico)**

1. Per le particolari esigenze di consulenza del Gruppo _____, indicate all'articolo 3, è conferito a _____, che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa.

**Articolo 2
(Durata)**

1. L'incarico decorre dal _____ e termina il _____ e comunque contestualmente alla cessazione del _____ che lo ha proposto qualora avvenga prima di tale termine. Esso è revocabile in ogni momento su richiesta del Presidente/Vicepresidente.



DELIBERA N.	631
SEDUTA N.	120
DATA	15 FEB. 2018

pag.	9
------	---

Articolo 3
(Oggetto del contratto e sede)

2. Il presente contratto ha per oggetto, oltre agli specifici compiti assegnati dal Presidente/ Vicepresidente, lo svolgimento delle seguenti attività: _____

3. Il/La collaboratore/collaboratrice si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto della presente contratto, rimanendo libera di organizzare la propria attività in modo autonomo e senza vincolo di subordinazione. I mezzi e gli strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento della prestazione saranno a carico della collaboratrice.

Articolo 4
(Corrispettivo)

1. Al/Alla collaboratore/collaboratrice è corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso onnicomprensivo complessivo lordo di _____, comprensivo degli oneri obbligatori a suo carico. Dalla collaborazione non matureranno altri oneri, né mensilità aggiuntive, né ferie, né indennità per la cessazione dell'incarico.

2. In caso di trasferta autorizzata per l'espletamento dell'incarico, è riconosciuto al collaboratore il rimborso delle spese documentate sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio nella stessa misura prevista per i dipendenti regionali.

Articolo 5
(Liquidazione)

1. Gli importi di cui all'articolo 4 saranno corrisposti, per quote non inferiori al mese, sulla base di una dichiarazione del Presidente/Vicepresidente circa l'avvenuta regolare prestazione, autorizzando la liquidazione ed ordinando il pagamento del compenso stesso.

Articolo 6
(Spese)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 7
(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia relativa al presente atto è competente in via esclusiva il Tribunale di Ancona. Tale competenza non è derogabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO/DELEGATO

L' INCARICATO/A

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 2 (Durata), 4 (Corrispettivo) e 7 (Foro competente).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO/DELEGATO

L' INCARICATO/A



DELIBERA N.	631
SEDUTA N.	720
DATA	15 FEB. 2018

pag.	10
------	----

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA/DELEGATO

L' INCARICATO/A

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 2 (Durata), 4 (Corrispettivo) e 7 (Foro competente).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ASSEMBLEA
LEGISLATIVA/DELEGATO

L' INCARICATO/A



DELIBERA N.

SEDUTA N.

DATA

pag.

